

ACCERTAMENTO

Finanziamento soci: il verbale assembleare non è necessario

di **Alessandro Bonuzzi**

Durante l'espletamento dei **controlli** nei confronti delle imprese, l'Agenzia delle entrate, spesso, si sofferma con particolare "enfasi" sui **finanziamenti soci**, soprattutto quando riguardano somme di denaro consistenti, al fine di scovare una qualche irregolarità sulla quale poi fondare una eventuale contestazione. In molti casi, però, le verifiche si traducono in una "caccia alle streghe".

È quanto accaduto nel caso oggetto dell'**ordinanza** della [Corte di Cassazione n. 6104 del 01.03.2019](#). Nell'occasione il Fisco ha riqualficato i **finanziamenti dei soci** erogati in favore di una **Srl** come **contributi**, con conseguente ripresa a tassazione delle somme interessate ai fini dell'**Irpeg** (ora **Ires**) e dell'**Irap**. La contestazione ha avuto origine dall'**assenza** di un **verbale assembleare**, non ritenendo l'Agenzia sufficiente che le **risultanze** di **bilancio** attribuissero ai versamenti natura di finanziamento; ciò in quanto lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa costituiscono **mere dichiarazioni di scienza** alle quali non può essere dato **alcun valore probatorio**.

Già la **Commissione Tributaria Regionale Sicilia**, **confermando** la sentenza di **prima grado**, aveva **respinto** l'**appello** proposto dall'Agenzia delle entrate con conseguente annullamento integrale dell'atto accertativo. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, ha corroborato le ragioni del contribuente ritenendo il **ricorso infondato**.

In tema di **finanziamento soci in Srl**, l'[articolo 2467 cod. civ.](#) detta una **regola di interpretazione**, secondo cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio della società, e una **regola di giudizio**, secondo cui i **soci finanziatori** sono **postergati** ai terzi creditori nella restituzione delle somme erogate, **senza** tuttavia imporre alcuna **forma legale** da seguire.

Ne deriva che, al fine di qualificare la natura di un versamento di denaro del socio in favore della Srl, occorre avere riguardo ai **criteri generali del diritto societario**. E il criterio base per qualificare una erogazione del socio alla società è dato dalle **risultanze di bilancio**.

In effetti, il bilancio rappresenta il **documento contabile fondamentale** che la società è **obbligata** a **redigere** per dar conto dell'attività svolta nell'esercizio. Gli amministratori, nel predisporlo, si assumono la **responsabilità** della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Si aggiunga altresì che esso ha un **rilievo pubblicistico**, atteso il deposito presso il **Registro delle imprese**: pertanto, qualsiasi operazione ivi contabilizzata è **opponibile ai terzi**, compreso l'Erario.

Sicché può di certo affermarsi che il bilancio rappresenta il **documento principale** da cui partire per **qualificare la natura di un'entrata patrimoniale per la società**.

Di contro, la **manca**za del **verbale assembleare** di finanziamento **non** può essere ritenuta **dirimente**, riguardando i **rapporti "interni" tra soci e società**. Peraltro, il vizio, dato dall'**assenza del verbale assembleare autorizzativo** del finanziamento, è **sanato** dall'avvenuta **approvazione** da parte dei soci del **bilancio** dal quale risulti l'ammontare versato.

Ebbene, nel caso oggetto della controversia in esame, la Suprema Corte ha rilevato che le **risultanze di bilancio** tengono conto delle somme erogate dai soci, evidenziando l'obbligo sociale di **restituzione** con conseguente **corretta qualificazione** del versamento come **operazione di finanziamento**. Di talché, le **erogazioni di denaro devono essere esonerate da imposizione**, sia ai fini Irpeg che Irap, e la contestazione mossa dall'Agenzia delle entrate non ha ragione d'essere.

Master di specializzazione

**LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI
VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)